

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori

Nugnes,

Moronese, Martelli, Lucidi, Airola, Cappelletti,

Giarrusso, Buccarella,

DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
INVESTIGATIVE, GIUDIZIARIE E DI ACCERTAMENTO, CONCERNENTI
IL CONTRASTO AI REATI CONTRO L'AMBIENTE E LA SALUTE -
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE -
MODIFICHE AL D.LGS 152/2006

RELAZIONE

La presente legge si pone il fine di riorganizzare le attività di vigilanza e d'indagine per rendere più incisiva l'azione dello Stato nei confronti dei reati commessi a danno dell'ambiente e della salute in violazione al codice penale, ai testi unici* D.lgs. 152/06 e D.lgs. 81/08, al fine di garantire effettivamente la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali in modo uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale secondo il principio di prioritaria considerazione degli interessi di tutela ambientale ribadito all'art. 3 quater del d.lgs 152/06- Testo Unico Ambientale e in applicazione dei principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati, sul principio del “chi inquina paga”, dello sviluppo sostenibile e della solidarietà affermati e ribaditi dal trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art 191 TFUE).

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di portare ad evidenza nazionale e a soluzione i problemi connessi al contrasto ai reati ambientali; riscontrata la diffusa esigenza di convertire alcune sanzioni amministrative connesse ai reati commessi a danno dell'ambiente e della salute in più pertinenti reati penali con un inasprimento delle pene già previste; rilevata la difficoltà nel coordinamento tra tutti i soggetti che si occupano di procedimenti inerenti alla tutela dell'ambiente e della salute sia nelle fasi di accertamento tecnico che in quelle d'indagini; evidenziata la necessità di dettare nuove disposizioni volte a rendere più specializzata e coordinata, anche a livello nazionale, l'attività giudiziaria in materia; considerata la mancanza di un'informazione organica e completa in merito alle analisi e ai rilevamenti ambientali effettuati dai vari organi competenti nonché ai reati accertati, indispensabile sia per ottimizzare il lavoro delle autorità preposte sia per sostanziare la piena realizzazione del diritto di tutti i cittadini al libero accesso all'informazione ambientale; considerata la necessità di introdurre norme che legittimino le associazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale diffuso, nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento; considerata l'esigenza da più parti sentita della necessità di colpire il patrimonio dei soggetti che commettono reati contro l'ambiente e la salute con misure di sequestro cautelativo anche per equivalente patrimoniale;

questo testo vuole rappresentare una risposta alle esigenze manifestate da tutti gli attori impegnati nei diversi ambiti della tutela ambientale e della salute, che hanno contribuito al lavoro svolto evidenziando le criticità da essi riscontrate.

INDICE

Titolo 1

Sistema di controllo ambientale

Art.1 - Definizioni

Capo 1

Organismi del sistema di controllo ambientale

Articoli 2-9 Direzione Nazionale Ambiente e Salute ; Direzione Investigativa Ambiente e Salute ; Direzione Distrettuale Ambiente e Salute

Art. 10. - *Ufficiali di Polizia Giudiziaria.*

Art.11. *Siti ad alto rischio ambientale.*

Capo II

Accesso all'informazione ambientale

Art. 12. - *Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale.*

Art. 13. - *Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.*

Art.14 - *Esenzione dal pagamento del contributo unificato -*

TITOLO II

Sistema sanzionatorio

Capo I

Modifiche al codice ambientale

Art.15 - *Modifiche al sistema sanzionatorio del codice ambientale .*

Capo II

Modifiche al codice penale

Art. 16 - *Modifiche al codice penale.*

Introduzione del «Titolo VI-bis. DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale).

Art. 452-ter – (Danno ambientale.)

Art. 452-quater – (Disastro ambientale).

Art. 452-quinquies – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette).

Art. 452-sexies – (Circostanze aggravanti).

Art. 452-septies – (Traffico di rifiuti).

Art. 452-octies – (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive.)

Art. 452-novies – (Frode in materia ambientale).

Art. 452-decies – (Impedimento al controllo).

Art. 452-undecies – (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio).

Art. 452-duodecies – (Delitti colposi contro l'ambiente).

Art. 452-terdecies – (Pene accessorie. Confisca.)

Art. 452-quaterdecies – (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni.)

Art. 452-quinquiesdecies – (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione).

Art. 452-sexiesdecies – (Ravvedimento operoso).

«Art. 498-bis – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali).

Capo III

Disposizioni risarcitorie e procedurali

Art.17 - Arresto in flagranza differita

Art. 18. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

Art. 19 – (Responsabilità delle persone giuridiche)

Art.20. – (Disposizioni in materia di sequestro e confisca).

Art. 21. – (Modifiche al codice di procedura penale) .

Capo IV

Delega al Governo

Art. 22. – (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria).

Art. 23. –(copertura finanziaria)

Art. 24 - Entrata in vigore.

Titolo 1

Sistema di controllo ambientale

Art.1 - Definizioni

1. All'art. 300 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni :
 - a) al comma 1, le parole “e misurabile” sono abrogate ;
 - b) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti :
 - d-bis) agli spazi antropizzati, alla particolare fisionomia di un [territorio](#), determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche di particolare pregio, denominato paesaggio;
 - d-ter) all’atmosfera attraverso l'immissione di agenti inquinanti e o radiazioni ionizzanti e non
2. All'art. 302 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi :

"13-bis. Per "Ambiente" si intende il bene comune unitario giuridicamente riconosciuto e tutelato, costituito dal complesso di condizioni chimiche, biologiche, territoriali, paesaggistiche, sociali, culturali e morali, in cui vivono e si formano gli esseri viventi, singolarmente o come collettività.

13-ter. Per "Disastro Ambientale" si intende è il danno ambientale di cui sia accertata la rilevanza oggettiva in relazione all'estensione della compromissione, delle conseguenze dannose ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offendendo la pubblica incolumità ovvero cagionando un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema

13-quater. Per "Soggetto responsabile" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, Società o Ente, pubblico o privato , che con le proprie azioni o omissioni abbia causato o agevolato il verificarsi di un danno ambientale anche di carattere diffuso."

Capo 1

Organismi del sistema di controllo ambientale

Art. 2 - Direzioni Ambiente e Salute

1. Al fine provvedere ad un efficace sistema di controllo ambientale sono istituite: la Direzione Nazionale Ambiente e Salute (DNAS) la Direzione Investigativa Ambiente e Salute (DIAS) e la Direzione Distrettuale Ambiente e Salute (DDAS).
2. La Direzione Nazionale Ambiente e Salute è organo della [Procura generale](#) presso la [Corte di Cassazione](#) con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.
3. La DNAS è diretta dal [Procuratore nazionale](#) ambiente e Salute (PNAS), nominato dal [Consiglio Superiore della Magistratura](#). Il PNAS è sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla DNAS e dalle DDAS, istituite ai sensi dell'articolo 3 comma 4. Il PNAS ha funzioni di coordinamento delle procure distrettuali, nonché poteri di sorveglianza, controllo e avocazione. Si applica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

5. Della DNAS fanno parte, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.
6. Per le indagini di propria competenza, DNAS e DDAS si avvalgono delle strutture di cui all'articolo 3.
4. La DDAS è l'organo delle [procure della Repubblica](#) presso i [tribunali](#) dei capoluoghi dei distretti di [corte d'appello](#) con competenza sui procedimenti relativi ai reati di matrice ambientale.
6. Il [procuratore della Repubblica](#) costituisce, nell'ambito del proprio ufficio, una direzione distrettuale ambiente e salute cui sono attribuite funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti, consumati o tentati, inerenti ai reati ambientali o comunque ad attività che arrechino danno all'ambiente o alla salute.
7. Alla direzione distrettuale ambiente e salute è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da lui delegato, designato nel qual caso come [procuratore aggiunto](#). Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione, il procuratore distrettuale, sentito il [procuratore nazionale ambientale](#), designa i magistrati che devono far parte, per un minimo di quattro e un massimo di otto anni, della direzione distrettuale ambiente e salute. Al fine di ottimizzare le attività di indagine, i magistrati della DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati in disponibilità alle forze dell'ordine, ivi compresa l'anagrafe tributaria.
8. Le direzioni regionali sono coordinate a livello nazionale dalla DNAS, che esercita poteri di sorveglianza, controllo e avocazione. Si applica l'articolo 371 del codice di procedura penale. Quando il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso le Direzioni ambiente e salute sono tenute a trasmettere gli atti alle corrispondenti Direzioni antimafia.
9. Restano comunque ferme le competenze della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia e Direzione Investigativa Antimafia.

Art. 3. – Direzione Investigativa per l'Ambiente e la Salute

1. La Direzione Investigativa Ambiente e Salute ha compiti investigativi specializzati nella lotta contro i crimini ambientali e ad essa può accedere il personale in servizio nei seguenti organismi: [Polizia di Stato](#), [Carabinieri](#), [Guardia di Finanza](#), [Corpo Forestale dello Stato](#), Vigili del Fuoco, Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., Polizia Provinciale, Polizia municipale, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto Superiore di Sanità (ISS).
2. La DIAS, per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile. Il suo assetto organizzativo è definito dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministeri dell'Interno, della Giustizia, delle Politiche agricole e forestali, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Interno, emana direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti centri operativi della DIAS.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Politiche agricole e forestali, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, stabilisce la distribuzione territoriale delle sedi regionali e locali della DIAS, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di procedimenti pendenti per reati ambientali.

5. I Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, dell'Interno, delle Politiche agricole e forestali e della Salute e dell'Economia, provvedono all'erogazione delle indennità e alle dotazioni materiali, strumentali e umane di cui necessita le Direzioni Ambiente e Salute per lo svolgimento delle attività istituzionali, anche implementando gli organici dei rispettivi enti di appartenenza. Le strutture immobiliari necessarie al funzionamento degli uffici ove non disponibili devono essere prioritariamente reperite tra quelle confiscate alle organizzazioni mafiose per l'insediamento sia delle sedi regionali che eventuali ulteriori sedi locali.

Art. 4 *Compiti e attribuzioni.* -

1. La DIAS ha il compito di effettuare, coordinare e monitorare le indagini di polizia giudiziaria relative ai reati ambientali e di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti ai crimini ambientali e contro la salute. La DIAS agisce sulla base di un protocollo unico d'azione che standardizza le procedure da seguire nell'ambito degli accertamenti ambientali elaborato dalla direzione investigativa ambiente e salute centrale, raccolte le indicazioni fornite dal personale dei centri operativi distribuiti sul territorio.

Art. 5. - *Organigramma.* -

1. Nella DIAS confluiscono le unità designate da ciascuna forza dell'ordine della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e corpo speciale dei NOE, dei Vigili del Fuoco, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Polizie Provinciali, delle Polizie Municipali e le unità tecniche professionali, dell'ISPRA, dell'ISS, dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e delle ARPA.

2. L'organizzazione si compone di una Direzione Centrale a Roma, articolata in 3 reparti:

- a) Investigazioni preventive.
- b) Investigazioni giudiziarie.
- c) Accertamenti tecnici.

3. L'organigramma del personale afferente alla Direzione Centrale di Roma è la seguente:

- a) Un Direttore Responsabile.
- b) Due Vice Direttori, di cui uno con funzioni vicarie.
- c) Tre commissari supervisor dei 3 reparti.
- d) Un commissario amministrativo-logistico.
- e) Un commissario per le risorse umane.

4. L'organigramma del personale delle sedi regionali è costituito da:

- a) un Commissario con ruolo di Dirigente Regionale;
- b) dai funzionari che svolgono il ruolo di Vice Dirigenti Regionali.

5. Per ogni sede regionale è prevista l'assegnazione di personale amministrativo a disposizione del personale funzionario e del Dirigente Regionale.

6. Il personale di pronto intervento è prioritariamente reperito tra le forze dell'ordine già dislocate sui territori ed è posto al servizio dei funzionari della sede regionale o locale di appartenenza.

Art. 6. - *Mansioni.* -

1. Il Direttore è il Responsabile della DIAS. Al Direttore compete il controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle attività istituzionali della DIAS su tutto il territorio nazionale, i grandi rischi ambientali e per la salute, la gestione amministrativa, logistica e delle risorse umane. Tutti i gli altri soggetti istituzionali che nell'espletamento delle loro funzioni vengono a conoscenza di situazioni che potrebbero integrare fattispecie di illecito ambientale, devono riferire e relazionare prontamente alla DIAS sugli elementi emersi nel corso dei sopralluoghi, delle ispezioni o delle indagini compiute. Il Direttore invia al Ministro dell'Ambiente ogni anno una relazione dettagliata

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa sulla base della quale il Ministro riferisce al Parlamento. Al Direttore spetta, altresì, il compito di fissare gli obiettivi minimi in termini di controlli sanitari e ambientali che ciascun ufficio ha l'obbligo di eseguire. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti i funzionari responsabili dell'Ufficio in questione decadono dalla possibilità di usufruire di incarichi aggiuntivi o d'indennità o emolumenti aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

2. I Vice Direttori sovrintendono rispettivamente le attività:

- a) Responsabile dei servizi investigativi regionali;
- b) Responsabile dei servizi logistici, amministrativi e delle risorse umane.

3. I Commissari Operativi, sono supervisor dei 2 Reparti Investigativi e del reparto di coordinamento degli accertamenti tecnici e sovrintendono le attività dei funzionari delle sedi regionali e locali.

4. Il Commissario Regionale svolge il ruolo di Dirigente Regionale, è il responsabile delle attività secondo criteri di efficienza ed efficacia della sede regionale assegnata e del raggiungimento degli obiettivi minimi di controllo del territorio fissati a livello centrale, in uno con il funzionario responsabile della singola mancata istruttoria.

5. I funzionari svolgono il ruolo di Vice Dirigenti, in autonomia, con il ruolo di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, per l'accertamento e l'esecuzione di verifiche tecniche e per lo svolgimento delle istruttorie di competenza, sotto la supervisione della Direzione Centrale di Roma alla quale sono tenuti a relazionare gli esiti delle indagini compiute.

6. Il personale operativo è addetto al pronto intervento sotto la direzione dei funzionari competenti regionali o locali coordinati a livello centrale. Alla DIAS viene assegnato un numero rapido di pubblica utilità che fa capo alla competente direzione centrale al fine di coordinare le attività investigative e tecniche che si avviano sul territorio.

Art. 7. - Reclutamento. -

1. Il Direttore è nominato a rotazione dai Dirigenti Superiori della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, Generali di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del Corpo della Guardia di Finanza ed è scelto tra i Primi Dirigenti della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che, senza carichi pendenti, abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale ed inoltrino richiesta di reclutamento. L'incarico ha durata di 2 anni non prorogabile e non ripetibile;

2. I due Vice Direttori sono nominati a rotazione dal Direttore, tra gli ufficiali superiori dei corpi di cui al comma 1, che, senza carichi pendenti, abbiano maturato documentata esperienza nel settore ambientale e abbiano avanzato richiesta di reclutamento. L'incarico ha durata di 3 anni non prorogabile e non ripetibile.

3. I Cinque Commissari dei Reparti sono scelti a rotazione dal Direttore, tra gli ufficiali inferiori dei corpi di cui al comma 1) che senza carichi pendenti, hanno maturato documentata esperienza nel settore ambientale e inoltrano richiesta di reclutamento. L'incarico ha durata di 4 anni non prorogabile e non ripetibile.

4. Il Dirigente Regionale è scelto con i medesimi criteri dei Commissari dei Reparti di cui al comma 3). L'incarico ha durata di 5 anni non prorogabile e non ripetibile.

5. I funzionari delle sedi regionali devono essere messi a disposizione dal personale tecnico professionale delle Polizie Provinciali e Municipali, dall' I.S.P.R.A., dall'A.R.P.A. e dai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., con personale tecnico dipendente che già svolge mansioni di controllo o verifiche tecniche da almeno 5 anni e dalle forze dell'ordine appartenenti agli organismi di cui al comma 1. L'incarico ha durata di 7 anni.

6. L'inserimento del personale funzionario nella DIAS avviene assicurando pari valorizzazione tra le forze di polizia e tra le amministrazioni che vi partecipano, a seguito di formale richiesta del dipendente, che senza carichi pendenti è in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) Al personale afferente alle forze dell'ordine, è richiesto il grado di: Maresciallo Aiutante per i corpi della Guardia di Finanza e Carabinieri, Ispettore Superiore per il corpo della Polizia di Stato e Guardia Forestale dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale, in caso di parità si valuta il possesso e il voto di laurea (l) di una università riconosciuta dalla M.I.U.R..
- b) Al personale non afferente alle forze dell'ordine, secondo il comma 5), è richiesto: l'inquadramento di Collaboratore Tecnico Professionale cat. D ovvero 7mo livello, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione orizzontale; costituisce titolo preferenziale il possesso ed il voto di laurea (l) di una università riconosciuta dalla M.I.U.R..

7. Gli Enti, di cui al comma 5), devono contribuire con il proprio personale, idoneo secondo il precedente comma, in dotazione organica con contratto a tempo indeterminato.

8. Ai funzionari inseriti nella DIAS, a prescindere dalle attribuzioni del proprio ente di appartenenza, deve essere conferito l'incarico di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

9. Il personale operativo di pronto intervento, è reperito tra quello delle forze dell'ordine di truppa o graduati di ruolo ordinario o tecnico in possesso di requisiti specifici, senza carichi pendenti, che inoltrano formale richiesta; il grado è titolo preferenziale;. L'incarico ha durata di 8 anni non prorogabile e non ripetibile.

10. Il personale amministrativo viene scelto dal Direttore e dal Commissario per le risorse umane, tra il personale in dotazione organica con contratto a tempo indeterminato negli enti di cui all'art. 1, inquadrati assistenti amministrativi cat. C ovvero 6 livello, senza carichi pendenti, che inoltra formale richiesta di reclutamento. L'incarico ha durata di 8 anni, non prorogabile e non ripetibile.

11. A tutti i dipendenti in forza alla DIAS, è garantito l'istituto della pronta reperibilità e dell'indennità di missione, finalizzata alla copertura del servizio nelle 24 ore giornaliere sull'intero territorio di competenza.

12. Al termine del mandato al dipendente è concessa la progressione verticale al livello immediatamente superiore. Per chi già riveste qualifiche apicali, si concede la progressione orizzontale maggiore prevista dal rispettivo C.C.N.L..

13. Al termine del mandato nella DIAS al dipendente, a sua richiesta, spetta rientrare nello stesso servizio e sede d'appartenenza prima del suo reclutamento.

14 Tutto il personale dirigente, funzionario ed operativo agisce sulla base di un protocollo unico d'azione che il Direttore adotta sentiti gli ufficiali e i funzionari in forza alla DIAS.

Art. 8. – Procedure.

1. Tutte le denunce e segnalazioni presentate in materia sanitaria - ambientale, anche se pervenute alle autorità locali quali Polizia Municipale, Stazioni Locale dei Carabinieri, Commissariati di Polizia, brigate della Guardia di Finanza, Comandi Corpo Forestale dello Stato, ASL o ARPA, sono trasmesse entro 48 ore alla DIAS regionale e centrale, al fine di attuare senza ritardo l'azione di controllo, l'accertamento dei fatti, per ottimizzare e coordinare le attività singolarmente condotte. Al soggetto responsabile dell'omessa tempestiva trasmissione di una denuncia pervenuta, fatte salve le sanzioni già previste dalla legge, viene applicata la sanzione aggiuntiva dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo minimo di tre mesi.

2. I funzionari espletano le attività investigative in autonomia, sia su delega della DDAS, che d'iniziativa, con la supervisione della Direzione Centrale di Roma e con la pronta coadiuvazione del personale operativo.

3. Il personale operativo di pronto intervento, espleta le attività investigative in autonomia su esposto, su propria iniziativa, su incarico o subdelega dei funzionari della sede regionale; con la supervisione e coordinamento della sede regionale e della Direzione Centrale.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni i soggetti in forza alla DIAS non possono essere rimossi, trasferiti e distratti d'ufficio dalle attività in essere e dal ruolo in svolgimento se non su richiesta del dipendente o dalla Direzione Generale Centrale o dalla DDAS.

6. La DIAS, per l'esercizio delle proprie funzioni, può:

1. richiedere all'Autorità Giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, sia a carattere personale (sorveglianza speciale e monitoraggio) e sia a carattere patrimoniale (sequestro dei beni o del patrimonio) nei confronti di soggetti indiziati;
2. disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la conduzione di atti illeciti a danno dell'ambiente e della salute anche al di fuori dei limiti di legge;
3. disporre l'accesso all'anagrafe dei rapporti di produzione e di carico e scarico dei materiali di scarto e all'anagrafe dei rapporti patrimoniali;
4. autorizzare l'effettuazione di operazioni di traffico illecito simulato di rifiuti ovvero operazioni simulate di trasporto, smaltimenti, trattamenti o riutilizzi illeciti;
5. visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione ad avere colloqui investigativi con detenuti, internati e pentiti;
6. richiedere, previa autorizzazione del Ministro, all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione a compiere "intercettazioni preventive" di comunicazioni tra presenti o telefoniche;
7. limitatamente ai crimini ambientali, acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti dei detenuti con ambienti criminali esterni di appartenenza.
8. Può avvalersi di tutti i sistemi esistenti di tele rilevamento satellitare e aereo disponibili.

Art. 9. - Formazione

1. Tutto il personale dei corpi di polizia e tecnici destinati alla DIAS dovrà essere debitamente istruito e periodicamente aggiornato sugli ambiti specifici tecnico-giuridico ambientali e sanitari, avvalendosi per gli aspetti giuridici della collaborazione dei sostituti Procuratori della Repubblica con comprovata esperienza in materia ambientale e per gli aspetti tecnici delle Asl e delle Arpa.

2. Il personale è sottoposto a formazione retribuita su richiesta del dipendente e a spese dell'ente di appartenenza, di 30 ore annue oltre a quelle previste dal rispettivo C.C.N.L.

Art. 10. - Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

1. I componenti del personale tecnico, senza carichi pendenti e comunque non sottoposto a procedure disciplinari, in organico nelle A.R.P.A. e nei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso gli organi prefettizi, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. E' abrogato l'art. 27 comma 4 del Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art.11. Siti ad alto rischio ambientale.

1. Qualora dai procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS, anche precedenti all'istituzione della DIAS stessa, emerga l'esistenza di siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute ovvero oggetto d'illeciti sversamenti di rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati S.a.r.a., la DNAS provvede all'attivazione presso la più vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e coordinamento degli

interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio ed il controllo del fenomeno criminali nell'area interessata al fine di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione di un S.a.r.a., i seguenti elementi:

- a) elevato numero di denunce presentate e procedimenti avviati nel biennio precedente all'individuazione del sito
- b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle Arpa regionali che attestino la presenza di fonti d'inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;
- c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di protezione ambientale e comitati di cittadini

3. I Comuni ricadenti nei S.a.r.a., fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha effettuato il reato ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché, ove possibile, per il ripristino ambientale, provvedono alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati entro quindici giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le somme occorrenti alla corretta gestione, alla rimozione, al corretto smaltimento e alla messa in sicurezza o bonifica delle aeree interessate, eventualmente anticipate dall'ente Amministrativo territorialmente competente non sono computate ai fini del "patto di stabilità" interno.

Capo II

Accesso all'informazione ambientale

Art. 12. - *Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale.*

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso indagini investigative, raccolti dalle Direzioni Ambiente e Salute, dalle amministrazioni dello Stato, da altri Enti pubblici e società concessionarie devono obbligatoriamente essere trasmessi all'ISPRA che ne cura la pubblicazione nell'ambito del sistema SINA NET in apposita voce "rischi ambientali e sanitari". Tali dati sono altresì pubblicati sul sito istituzionale della Regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e individuazione in mappa. All'ISPRA è affidato il compito di coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio delle criticità ambientali e sanitarie e coadiuvare tutti gli Enti Pubblici nella realizzazione dei propri compiti specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali. Tale compito è svolto in costante e diretto collegamento con le ARPA e le ASL.

Art. 13. - *Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.*

1. Le analisi chimico - fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa, considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.
2. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni sono armonizzati a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni che le agenzie regionali per l'ambiente rendono a soggetti pubblici e privati a fronte del pagamento di una tariffa.

Art.14 - Esenzione dal pagamento del contributo unificato -

1. All'articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge n. 7 agosto 1990 n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

TITOLO II

Sistema sanzionatorio

Capo I

Modifiche al codice ambientale

Art.15 - Modifiche al sistema sanzionatorio del codice ambientale .

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni :

- a) all'articolo 29-quattordicesimo sono apportate le seguenti modificazioni :
 - 1) al comma 1, le parole " è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro." sono sostituite dalle seguenti : " è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro." ;
 - 2) al comma 2, le parole "si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro" con le seguenti : "si applicano la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 a 26.000 euro" ;
 - 3) al comma 3, le parole "con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro" sono sostituite dalle seguenti : "con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro" .
 - 4) aggiungere, in fine, il seguente comma : "10-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo.
- b) all'articolo 137, sono apportate le seguenti modificazioni :
 - 1) al comma 1, le parole " la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni " sono sostituite dalle seguenti : " la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 5.000 a 26.000 euro." ;

- 2) al comma 2, le parole " la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni " sono sostituite con le seguenti : " la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro " ;
- 3) al comma 3, le parole : " con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti : "con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro " ;
- 4) al comma 5, primo periodo, le parole "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti : "con la reclusione fino a tre anni" ;
- 5) al comma 5, primo periodo, le parole : " con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro" sono sostituite dalle seguenti : " con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a centoventimila euro" ;
- 6) al comma 7, le parole " due anni" sono sostituite dalle seguenti : " tre anni" e le parole " trentamila euro" sono sostituite dalle seguenti "cinquantamila euro" ;
- 7) al comma 13, le parole : "dell'arresto da due mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti : "della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 a 150.000 euro".
- 8) aggiungere, in fine, il seguente comma : "14-bis.Se taluno dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 13, è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo."

c) gli articoli 255 e 256 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 255. Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata-.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato :

- a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro;
- b) i titolari d'impresе ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da uno a sei anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
- c) se taluno dei fatti di cui al presente articolo è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo;

d) chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

- 1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a centomila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centoventimila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi d'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie l'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.»;

«ART. 256. (*Reato di combustione illecita di rifiuti*).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, in funzione del successivo abbruciamento dei rifiuti.

3. Se i delitti di cui al comma precedente sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa, o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo.

4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma primo sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Se per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono utilizzati mezzi di trasporto si provvede al sequestro degli stessi. Ai soggetti responsabili del reato si applicano il sequestro conservativo di cui all'articolo 316-bis e la confisca di cui all'articolo 259, comma 2. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità l'autorità giudiziaria ordina all'amministrazione competente l'immediato ripristino dell'area e la bonifica, ponendone i costi a carico del responsabile; all'uopo provvede ad assegnare un termine massimo entro cui effettuare l'intervento.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255.».

d) all'articolo 257, sono apportate le seguenti modificazioni :

- 1) al comma 1, le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro" sono sostituite dalle seguenti "la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro";
- 2) al comma 2, le parole "la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila" sono sostituite dalle seguenti : " la pena della reclusione da un anno a tre anni e la multa da cinquemiladuecento euro a centoventimila euro"
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente comma : "4-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo.

e) all'art 258 sono apportate le seguenti modificazioni :

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente : "1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a quindicimila euro."
- 2) Il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da venticinquemila

a centomila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da quindicimilacinquecento a novantatremila euro."

- 3) il comma 3 è abrogato;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale" con le seguenti : "Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni"
- 5) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro" con le seguenti : "da duecentosessanta a cinquemila euro";

f) all'articolo 259, primo periodo, le parole : "pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni" sono sostituite con le seguenti : "pena della multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la reclusione da uno a tre anni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Se taluno dei fatti al presente articolo è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo."

g) all'articolo 260, le parole : " da uno a sei anni" sono sostituite con le seguenti : "da due a sei anni"

h) all'articolo 279 sono apportate le seguenti modificazioni :

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole : "pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti "pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro" e, al medesimo comma, ultimo periodo, le parole "assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente " sono sostituite dalle seguenti "punito con l'ammenda fino a 5.000 euro";
- 2) al comma 2, le parole "l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti : "l'arresto da due mesi a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro" ;
- 3) al comma 4, sostituire le parole "l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro " con le seguenti "l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 10.000 euro" ;
- 4) al comma 5, sostituire le parole "fino ad un anno" con le seguenti "fino a due anni" ;
- 5) al comma 6, sostituire le parole "fino a milletrentadue euro" con le seguenti " da duemila a venticinquemila euro".
- 6) è aggiunto, in fine, il seguente comma : "7-bis. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 29-quattordecies commi 1 e 3, 137, commi 1, 2, 3, 5 e 13, 257, commi 1

e 2, 259 e 279, comma 1, è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

i) all'articolo 296, sono apportate le seguenti modificazioni :

- 1) al comma 1, lettera a), le parole " o con l'ammenda da duecentocinquattro euro a milletrentadue euro" sono sostituite dalle seguenti : "e con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro" e alla lettera b) sostituire le parole da " da duecento euro a mille euro" con le seguenti: "da 1.000 a diecimila euro"
- 2) al comma 3, le parole " o con l'ammenda fino a milletrentadue euro" sono sostituite dalle seguenti "e con l'ammenda fino a 15.000 euro"

l) all'art. 303 sono apportate le seguenti modificazioni :

- 1) al comma 1, le lettere g) e h) sono abrogate
- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente "2. In caso di danno ambientale o minaccia imminente di tale danno causato da inquinamento di carattere diffuso qualora non sia stato possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del territorio eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvo il caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno.

Capo II

Modifiche al codice penale

Art. 16 - Modifiche al codice penale.

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni».

c) il sesto comma è sostituito dal seguente : «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli [articoli 449 e 589](#), secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui [all'articolo 51](#) commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui [all'articolo 572](#) e per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per i reati ambientali previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli [articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies](#), salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma [dell'articolo 609-bis](#) ovvero dal quarto comma [dell'articolo 609-quater](#)».

2. All'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente : « Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato»..

6 . Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

7. Dopo l'articolo 416-*bis* del codice penale è inserito il seguente: «Art. 416-*bis*.1. – (*Associazione eco-mafiosa. Circostanza aggravante*). – Se l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti dall'articolo 452-*bis* del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dai commi primo e secondo dell'articolo 416-*bis* sono aumentate della metà».

8. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-*bis*.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis* – (*Inquinamento ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, immette nell'ambiente sostanze o energie ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-*ter* – (*Danno ambientale.*) *Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti.*) – Nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, se si verifica la compromissione o il deterioramento, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una compromissione ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione. Se ne deriva la morte si applica la pena della reclusione da quattro a ventiquattro anni e della multa da 100.000 a euro due milioni.

Art. 452-*quater* – (*Disastro ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, immette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da

euro 250.000 a euro due milioni. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone.

Art. 452-*quinquies* – (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette*). – Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-*sexies* – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-*septies* – (*Traffico di rifiuti*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della flora o della fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-*octies* – (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive.*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente sorgenti radioattive o materiale nucleare.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-*novies* – (*Frode in materia ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 452-*decies* – (*Impedimento al controllo*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-*undecies* – (*Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica se il danno sia stato causato o agevolato da comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 452-*duodecies* – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-*terdecies* – (*Pene accessorie. Confisca*). – La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'interdizione di cui all'articolo 30;
- 4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione, si applica l'interdizione perpetua.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* del presente codice consegue in ogni caso la confisca dei mezzi, degli strumenti utilizzati o del profitto ricavato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca ai sensi dell'art 240 si procede alla confisca per equivalente del patrimonio del soggetto responsabile.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* del presente codice consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-*quaterdecies* – (*Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni.*) – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, può imporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunque non inferiore al doppio dei costi di bonifica. In luogo della cauzione è ammessa la prestazione di garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Nel caso il responsabile non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme versate a titolo di cauzione ovvero delle garanzie mediante ipoteca o mediante fideiussione solidale.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-*quinquiesdecies* – (*Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione*). – In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla.

Art. 452-*sexiesdecies* – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di strumenti e risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-*bis* e all'articolo 452-*quater* sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

2. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente: «Art. 498-*bis* – (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione da parte della collettività, degli enti pubblici o d'impresе di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

Capo III

Disposizioni risarcitorie e procedurali

Art.17 - Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi *oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente* il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 18. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

«Art. 310-bis. – (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*)

– 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate purchè formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso d'inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

Art. 19 – (Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-undecies.1. – (*Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale*). – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

4. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. – *(Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale)*. – 1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».

Art.20. – *(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)*.

1. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al capo VI bis codice penale, nonché i reati previste dal Decreto legislativo 4 aprile 2006 n.152 , il Pubblico Ministero o il Giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo di cui agli art 316 bis e 321 c.p.p. dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati nella misura ritenuta adeguata, rispetto all' entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Ai suddetti reati si applica l'art 322 ter c.p..

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e dal d.lgs 152/2006».

Art. 21. – *(Modifiche al codice di procedura penale) .*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni :

a) all'articolo 51, comma 3-*bis* dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-*bis*.1 del codice penale».

b) alla lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 416-*bis*», sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-*bis* e 416-*bis*.1».

c) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

"Art.316-*bis*.- *Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali*.- Nei procedimenti attinenti ai reati ambientali di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito , il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili e delle somme nella titolarità dell'imputato o comunque delle somme a questi dovute da terzi, ai sensi dell'articolo 316 c.p.p.al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il ripristino, la bonifica ed il risarcimento del danno ambientale di cui all'art. 311 d.lgs 152/2006".

d) all'art 321 è aggiunto il seguente comma : "3-*quater*. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato”

e) all'articolo 380, dopo la lettera m) è inserita la seguente : "m-*bis*) delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152”

f) all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1, dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 416-*bis*.1»;

2) dopo il numero 7-*bis*) è aggiunto il seguente: «7-*ter*) ».

g) dopo l'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 118-*ter*. – *I*. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-*ter*, del codice penale nonché per i delitti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

Capo IV Delega al Governo

Art. 22. – *(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo il quale, a seguito d'integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia d'illeciti ambientali e sanitari, individua, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei principi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adeguandone le relative sanzioni.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi d'impatto della regolamentazione che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie nelle stesse previste

c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di prevedere pene nel complesso più rigorose ed individuare le relative ipotesi colpose;

c) provvedere ad apportare le ulteriori modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale strettamente necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge

4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle fattispecie introdotte dal Titolo II, Capi I, II e III, della presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformità dello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimento a quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 23. –(*copertura finanziaria*)

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni introdotte dal Capo II del Titolo II acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 22